

OSSERVATORIO UNIONCAMERE – CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

Deposito del bilancio d'esercizio nel registro delle imprese

Anche quest'anno le società di capitali stanno per depositare i loro bilanci d'esercizio agli uffici del registro delle imprese.

La pubblicazione dei bilanci dovrà avvenire nel corso dell'anno 2010, nel rispetto di una nuova modalità, che fino all'anno scorso ha avuto contenuti sperimentali e cioè a partire da quest'anno la maggior parte delle società di capitali devono depositare al registro delle imprese lo stato patrimoniale e il conto economico in formato XBRL.

Come in passato le domande di deposito dei bilanci devono essere contenute nell'apposita modulistica, le cui specifiche tecniche sono state approvate dal Ministero dello Sviluppo Economico con il decreto ministeriale del 14 agosto 2009.

Il modulo che deve essere utilizzato è il tradizionale Modulo B per la compilazione del quale si rimanda alla circolare del 9 settembre 2009 n. 3628/C con la quale il Ministero ha indicato, fra l'altro, i soggetti che sono tenuti ad utilizzarlo, quali sono gli atti ed i documenti che devono accompagnare la domanda e l'ufficio del registro delle imprese competente.

Qui di seguito si intendono fornire alcune indicazioni riguardo alle novità di legge e proporre delle linee guida uniformi che evitino le diversità di comportamento a livello locale.

1) FORMATO PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E CONSOLIDATO.

Il D.P.C.M. del 10 dicembre 2008 impone l'obbligo dell'utilizzo del formato elettronico XBRL per la redazione dei bilanci delle società di capitali e delle cooperative.

La modalità di deposito adottata nel corso del 2009 ha previsto la duplice presenza del prospetto contabile in formato XBRL e PDF. Tale modalità ha garantito l'uniformità di deposito dei bilanci nel corso del 2009, dato che l'obbligo di presentazione del formato XBRL, ha coinvolto, lo scorso anno, solo le società che hanno chiuso l'esercizio dopo il 16 febbraio 2009.

Per l'imminente campagna bilanci 2010, nonostante la tassonomia attualmente disponibile per i bilanci civilistici non è ancora in grado di codificare l'intero bilancio (in particolare la nota integrativa), è necessario il ricorso ad una modalità di presentazione che eviti l'inutile duplicazione delle informazioni, contenute nei prospetti di stato patrimoniale e conto economico nel quadro di una interpretazione logico-sistematica delle varie disposizioni sull'adozione del formato elettronico elaborabile.

Secondo l'art. 5 del D.P.C.M. il file XBRL costituisce il documento destinato alla pubblicazione nel Registro delle Imprese. Il prospetto contabile del bilancio depositato anche nel formato PDF/A costituisce nella quasi totalità dei casi, una duplicazione delle informazioni. L'obiettivo di semplificare gli adempimenti, massimizzando nel contempo l'efficacia, l'efficienza e la qualità della comunicazione economico-finanziaria nazionale, vera ratio delle disposizioni sull'adozione del formato elettronico elaborabile, conduce quindi ad una pratica di deposito che si compone come segue:

- a) il prospetto contabile, costituito da stato patrimoniale e conto economico, codificato esclusivamente in formato XBRL sulla base della vigente tassonomia;
- b) la nota integrativa, che non potendo essere ancora resa nel nuovo formato elettronico elaborabile, sarà invece prodotta in formato PDF/A;
- c) tutti gli altri documenti che accompagnano il bilancio, ad esempio la relazione sulla gestione, la relazione del collegio sindacale, il giudizio del revisore contabile ed il verbale di approvazione dell'assemblea, saranno allegati alla pratica in formato PDF/A.

Il file XBRL non può mai essere omesso, tranne nei casi di esonero espressamente previsti dalla normativa.

Il prospetto contabile in formato PDF/A deve essere aggiunto alla pratica di deposito solo nel caso in cui la vigente tassonomia non sia sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e verità di cui all'art. 2423 c.c., per la formazione del progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione assembleare.

Tutti i file devono essere firmati digitalmente.

In particolare la presentazione in formato XBRL è prevista per le istanze di deposito dei bilanci individuati dall'elenco seguente:

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| - Bilanci ordinari | (codice atto – 711) |
| - Bilanci abbreviati | (codice atto – 712) |
| - Bilanci consolidati d'esercizio | (codice atto - 713) |
| - Bilanci patrimoniali di consorzi | (codice atto - 720) |

In tutti gli altri casi di deposito di bilancio (ad esempio il bilancio finale di liquidazione, i rendiconti ai sensi dell'art. 2487 C.C. nonché le situazioni economico patrimoniali allegate ai progetti di fusione e di scissione). non è richiesta la presentazione in formato XBRL.

Oltre ai tradizionali controlli previsti per l'invio telematico delle istanze di deposito, il sistema camerale effettuerà i controlli di validità del file XBRL in base alle seguenti tipologie d'errore:

- Errore nella validazione della firma digitale apposta al file XBRL
- Errore nell'allegato XBRL: il file non è in formato XBRL
- Errore nel formato XBRL: il file allegato è in formato XBRL, ma il file non è conforme alla tassonomia ufficiale di riferimento (pubblicata su www.cnipa.it il 16/02/2009)
- Il codice fiscale della società è errato nel file XBRL
- Il file XBRL non contiene alcun dato significativo (valori diversi da zero) per l'esercizio
- Errore di quadratura del prospetto contabile: il "Totale Attivo" e "Totale Passivo" dello Stato Patrimoniale non sono congruenti ; alcune voci del Patrimonio Netto non sono congruenti alle corrispondenti voci del Conto Economico

- Impossibile identificare le colonne d'annualità d'esercizio.
- Errore nel calcolo delle voci principali del prospetto contabile: altri errori

I prodotti software disponibili sul mercato sono stati ampiamente collaudati e garantiscono la corretta predisposizione del formato XBRL ed il superamento dei controlli di validità sopra descritti.

A supporto dell'utenza, è a disposizione uno strumento gratuito per la compilazione locale sul proprio computer del file XBRL e un servizio online di validazione del file XBRL ("Tebe") accessibili dal sito www.registroimprese.it.

Sulla base della disposizione contenuta nell'articolo 7, comma 2 del D.P.C.M. 10 dicembre 2008, gli errori sopra evidenziati generano la richiesta di regolarizzazione della pratica di deposito, con assegnazione, al soggetto interessato o al professionista incaricato, di un congruo termine per la regolarizzazione dell'adempimento di deposito. Oltre il termine assegnato l'ufficio del Registro delle Imprese respingerà la pratica di deposito.

2) SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI

Ai fini della sottoscrizione della domanda di deposito del bilancio, la stessa può essere firmata:

- a) da un amministratore della società, o dal liquidatore della società;
- b) dal professionista incaricato ai sensi dell'articolo 31, commi 2 *quater* e 2 *quinqies* della legge 24 novembre 2000 n. 340.

Il professionista deve dichiarare di essere stato incaricato dalla società ad eseguire l'adempimento pubblicitario.

Il professionista, non in possesso del certificato di sottoscrizione con ruolo deve altresì dichiarare: *Il sottoscritto....., iscritto all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili dial n....., dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non avere provvedimenti disciplinari in corso che comportino la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale*".

Tali dichiarazioni sono inserite nel Modulo Note da allegare al Modello B.

3) DICHIARAZIONI DI CONFORMITA'.

La dichiarazione di conformità del prospetto contabile in formato XBRL al documento conservato dalla società va predisposta come segue:

- a) qualora l'assemblea approvi il bilancio con prospetto contabile che costituisce la rappresentazione a stampa¹ del file informatico XBRL colui che provvede al deposito del bilancio d'esercizio al registro delle imprese inserisce in calce alla nota integrativa in formato PDF/A, la seguente dicitura; *"il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società"*.

¹E' possibile conseguire la leggibilità di una istanza **XBRL** tramite rappresentazione a stampa. La visualizzazione e la successiva stampa avviene tramite fogli **di stile** predefiniti associati alla tassonomia **di riferimento**. Il foglio di stile è l'elemento che consente la leggibilità del contenuto del file XBRL attraverso un *browser* (Internet Explorer, Firefox Mozilla, Safari, Opera, Google Chrome). Per ottenere una versione cartacea del bilancio XBRL è sufficiente l'apertura del file con il *browser* comunemente utilizzato e procedere alla stampa del contenuto visualizzato.

b) qualora il file informatico XBRL differisca dal documento cartaceo approvato dall'assemblea (come indicato al paragrafo 1 della presente circolare), colui che provvede al deposito del bilancio d'esercizio al registro delle imprese inserisce, in calce alla nota integrativa in formato PDF/A, la seguente la seguente ; il testo della dichiarazione può essere così indicato in calce alla deliberazione di approvazione: *"lo stato patrimoniale e il conto economico sono redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana XBRL, in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all'art. 2423 c.c."*

c) nel caso in cui il prospetto contabile in formato XBRL firmato digitalmente rappresenti il file informatico originale conservato dalla società, non sarà necessaria una dichiarazione di conformità. In tal caso il documento sarà sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della società

In calce alla Nota integrativa dovrà, altresì, essere riportata la dichiarazione di veridicità del Bilancio e la sua rispondenza alle risultanze delle scritture contabili.

La dichiarazione di conformità agli originali depositati presso la società degli altri documenti soggetti al deposito, ove necessaria, va riportata in calce ai singoli documenti in formato PDF/A.

4) BILANCI REDATTI IN BASE AI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

I soggetti che redigono i bilanci in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, sono esonerati dalla presentazione del bilancio in formato XBRL, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del DPCM 10 dicembre 2008.

Si evidenzia la necessità ai fini dell'esonero dall'adempimento pubblicitario del bilancio in formato XBRL, che gli amministratori evidenzino nella nota integrativa la dichiarazione in modo esplicito e senza riserve , ai sensi del principio contabile internazionale IAS 1, **"la piena conformità a tutti i principi contabili internazionali in vigore al momento di formazione del bilancio d'esercizio"**-

5) ELENCO SOCI.

A seguito dell'entrata in vigore della legge 28 gennaio 2009 n.2 - come è già avvenuto l'anno passato - occorre distinguere tra le società a responsabilità limitata e gli altri tipi di società di capitali.

- SOCIETÀ PER AZIONI SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI E SOCIETÀ CONSORTILI PER AZIONI

La società per azioni è soggetta all'obbligo di trasmissione telematica mediante utilizzo della firma digitale anche il deposito per l'iscrizione dell'elenco soci di cui al comma 2 dell'articolo 2435 C.C.

Come norma generale, in concomitanza con il deposito del bilancio d'esercizio, le società per azioni, in accomandita per azioni e le società consortili per azioni, sono tenute al deposito dell'elenco dei soci riferito al periodo che intercorre tra la data di approvazione dell'ultimo bilancio e la data di approvazione del bilancio attuale.

L'elenco soci deve anche essere corredato dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'anno precedente.

La comunicazione dell'elenco soci va fatta esclusivamente con il modello S, allegato al Modello B, compilato con il programma Fedra o equivalenti.

- SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA E CONSORTILI A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Ai sensi dell'art. 16, comma 12-octies, del D.L. 29.11.2008 n. 185, come modificato dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2, che ha modificato l'articolo 2478bis c.c., a far data dal 30 marzo 2009 è stato abolito l'obbligo di deposito dell'elenco soci, sino a tale data previsto per le società a responsabilità limitata, con riferimento alla situazione degli assetti proprietari alla data di approvazione del bilancio di esercizio.

Pertanto a partire dal 30 marzo 2009 le società a responsabilità limitata e le società consortili a responsabilità limitata non devono più depositare l'elenco soci.